



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

PIANO DEL VERDE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Definizioni

- Zone A Zone della cintura fluviale. Sono le zone a valle della via Abbazia e della via Serrata, limitrofe all'area fluviale con la quale svolgono un'importante funzione di raccordo. In tali zone si ritrovano ancora elementi vegetali tipici della fascia pianiziale o pedecollinare
- Zone B Zone del nucleo urbano. Sono le zone comprese nella cerchia urbana all'interno della quale l'elemento naturale è stato ormai completamente sopraffatto dall'edificato e dalle specie esotiche.
- Zone C Zone della cintura collinare. Sono le zone a monte della via Abbazia nella quale prevale una vegetazione tipica delle zone rurali, con elevata presenza dell'ulivo. L'evoluzione della vegetazione naturale risente fortemente dell'elemento antropico.
- Zone D Zone di raccordo. Sono zone non ancora intensamente edificate limitrofe alle zone A e B nelle quali l'arredo verde deve evolvere (per mezzo di nuovi impianti e di sostituzioni) secondo le tipologie ecologiche proprie di ciascuna zona, consentendo il recupero di corridoi ecologici e degli elementi fisionomici del paesaggio.
Si dividono nelle seguenti subzone:
D1 'Aree di raccordo con la zona fluviale
D2 Aree di raccordo con la zona collinare
- Zone Q Zone di riqualificazione. Sono le aree limitrofe alle vie Panoramica, Due Ponti, e Ca' Fabbro che svolgono un'importante funzione di collegamento con aree di elevato valore paesaggistico e/o naturalistico ma nelle quali l'arredo verde è eterogeneo o non pertinente al contesto ecologico.
- Zone T Zone di tutela. Comprendono le aree nelle quali la vegetazione esistente è qualificata "ottima" o "buona" dal Piano regolatore di Vallata, carta



Comune di Morciano di Romagna Provincia di Rimini

della valutazione della qualità ambientale e segnatamente l'area perifluviale nel tratto a valle tra le vie Piave e Mincio (qualità ottima) e l'area in sponda destra del Conca a monte del ponte di Via Ponte fino al confine comunale (qualità buona).

SPECIE ARBOREE DI PRIMA GRANDEZZA

Acer pseudoplatanus, Celtis australis, Cupressus sempervirens, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Morus alba, Morus nigra, Populus nigra, Populus alba, Populus tremula, Quercus ilex, Quercus robur, Quercus petrea, Quercus pubescens, Salix alba, Sorbus domestica, Sorbus aucuparia, Tilia sp.

SPECIE ARBOREE DI SECONDA E DI TERZA GRANDEZZA:

Acer campestre, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Cercis siliquastrum, Fraxinus ornus, Ligustrum vulgare, Mespilus germanica, Malus sp., Olea europaea, Ostrya carpinifolia, Prunus sp, Sambucus nigra, Tamarix gallica, Taxus baccata, Ulmus campestre.

Art. 2 Scelta delle specie

Per la scelta delle specie, arboree ed arbustive, si farà riferimento alle indicazioni contenute nelle schede di zona che fanno parte integrante del Piano del verde.

L'elenco completo delle specie da impiegarsi è riportato nell'allegato 1 (specie per zona A: zone della cintura fluviale) e nell'allegato 2 (specie per zona C: zone della cintura collinare) alle presenti Nta.

Art. 3 Scelta delle specie nelle Zone B

Nelle zone B (Zone del nucleo urbano) le specie da porre a dimora potranno essere scelte tra quelle in elenco all'allegato 2 con facoltà di inserire specie arboree ed arbustive non presenti in elenco escluse quelle di cui è vietato l'utilizzo secondo quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 4 – Specie vietate

In tutto il territorio comunale è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere escluso cipresso (*Cupressus sempervirens*, *Cupressus macrocarpa*), e tasso (*Taxus baccata*).
- i salici piangenti (*Salix babylonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- le querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- l'albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*);



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

- il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
- il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*);
- il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
- la robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- le sofore (*Sophora* sp.p.);
- l'albizzia o gaggia arborea (*Albizzia julibrissin*);
- l'Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri eccetto l'acer campestre (*Acer campestre*), l'acer italico (*Acer opalus*), l'acer minore (*Acer monspessulanum*) l'acer riccio (*Acer platanoides*);
- l'albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*) e la catalpa (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

Art. 5 Disposizioni per le specie da frutto

L'impianto di specie da frutto , in tutte le loro varietà e cultivar è consentito senza vincoli nelle zone A e C. Nelle zone B potrà essere autorizzato dall'ufficio ambiente su presentazione del un progetto dell'arredo verde.

Art. 6 - Prescrizioni tecnico – qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni sulle aree a standard

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo. La fornitura, il trapianto e la messa a dimora di alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni dovranno quindi rispettare tutte le caratteristiche qualitative e le prescrizioni tecniche di seguito elencate, salvo deroghe concesse da parte del soggetto a cui è demandata la responsabilità del Verde Pubblico Comunale in casi di eccezionalità e/o per ragioni di opportunità tecnica, agronomica od economica.

a) Le alberature dovranno essere della migliore qualità secondo gli standard correnti di mercato e non presentanti anomalie, avendo peraltro subito in precedenza i necessari trapianti in vivaio di cui l'ultimo da non più di 2 anni, od essere state affrancate in vaso e dotate di abbondante apparato radicale fine.

b) Le piante devono essere in ottime condizioni vegetative secondo il seguente standard:

- sviluppo robusto e regolare, non denunciante una crescita troppo rapida, né stentata;
- esente da lesioni, malformazioni, fisiopatie e patogeni di qualsiasi natura;
- con potatura a tutta cima (freccia dominante) e con massa fogliare sufficiente;
- a forma regolare e con portamento estetico di valore, non difettoso né irregolare ed allevate fin da piccole nella forma ed impalcatura finale (alberello o vestite fin dalla base);
- con apparato radicale sano e sviluppato, riccamente dotato di piccole radici e capillari freschi;



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

- circonferenza del tronco a 1mt. da terra: - : per specie di prima grandezza compresa tra 20 e 25 cm; per le specie di seconda grandezza compresa tra 18 e 20 cm;
- gli arbusti da porre a dimora dovranno avere altezza minima di 60 – 80 cm con esclusione delle specie a portamento nano o strisciante;
- coefficiente di snellezza (rapporto altezza albero/diametro del colletto) dovrà essere tra 60-80 per le latifoglie;
- portamento monocormico (arbusti esclusi);
- diametro della zolla che deve essere almeno 3 volte la circonferenza del tronco misurata a 1mt. da terra.

Art. 7 Indicazioni generali per l'impianto

Il terreno in prossimità della pianta deve essere permeabile per una superficie, dove possibile, di 12,00 mq. Occorre inoltre:

- evitare di porre altre specie vegetali in concorrenza con l'albero: erbe, fiori o arbusti;
- utilizzare del pacciamante (corteccia di pino per uno spessore di 10 cm. lontano 15 cm. dal tronco) in quanto favorisce una buona struttura di suolo, evita il disseccamento superficiale, elimina le erbe concorrenti e diminuisce i costi di gestione;
- evitare di coprire il tronco dell'albero con fasce che ne diminuiscono l'attività fotosintetica;
- garantire la stabilità, prima che lo possano fare le radici, attraverso sistemi di tutoraggio. I pali tutori devono essere dritti, scorticati, affilati al piede e preferibilmente di castagno, robinia o di legno impregnato in autoclave. Il diametro del palo deve essere proporzionato alla grandezza della pianta ma mai inferiore a 5cm. di diametro. L'ancoraggio avviene mediante l'impiego di 2 o 3 pali tutori. Sono consentiti altri sistemi purché si rispettino i seguenti criteri: il palo tutore non sia in nessun caso aderente al tronco; la pianta non sia ancorata troppo rigidamente e possa oscillare evitando lo sfregamento del tronco e dei rami principali con i tutori; il materiale utilizzato per l'ancoraggio sia di gomma o di tessuto e venga periodicamente sostituito (una volta l'anno) al fine di evitare strozzature del tronco; il punto di ancoraggio sia posto in genere ad 1/3 dell'altezza della pianta.
- usare ammendante nel caso in cui il suolo si presenti povero.

Non sarà effettuato nessun tipo di potatura sulle piante ad eccezione dei rami rotti o lesionati i quali verranno asportati a forbice. Se tali lesioni, durante le operazioni di carico e scarico, interessano una branca principale della pianta, quest'ultima dovrà essere immediatamente sostituita.

Eventuali altri danni subiti dalle piante prima ed all'atto della messa a dimora dovranno essere sottoposti all'esame della D.L. per valutazioni di idoneità.



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Art. 8 - Norme per la realizzazione di filari

A. Filari lungo viali larghi

Gli alberi vanno posizionati a 1,40 mt dal cordolo stradale e a 1,40 mt. dall'inizio del marciapiede in modo da realizzare un'aiuola continua della larghezza di 2,80 mt.

B. Filari lungo viali stretti

Per questa tipologia di viale la scelta delle specie arboree deve essere orientata dai seguenti criteri:

- utilizzo di alberi a portamento fastigiato (es. *Carpinus betulus*);
- utilizzo di alberi di terza grandezza (es. *Acer campestre*, *Fraxinus ornus*, *Sorbus domestica*);

C. Filari lungo nuove strade

Gli alberi vanno posizionati a 2mt dal cordolo stradale e a 2mt dall'inizio del marciapiede. Lo spazio libero a terra per ciascuna pianta non deve essere inferiore a 12mq (4mtx3mt) e possibilmente coperto da aiuole continue. Per le nuove strade interne ai quartieri occorre indirizzarsi su specie di 2° e 3° grandezza.

La distanza dal filo stradale, da rispettare per impiantare filari di alberi, non può essere inferiore a 6 mt.

A titolo esemplificativo si riportano le distanze da osservarsi per alcune delle specie in elenco, la cui scelta è comunque regolamentata dalle schede di zona.

A. Filari lungo strade principali

specie	distanza dagli edifici (mt.)	dist. di impianto (mt.)
1 <i>Populus alba</i>	7	8
2 <i>Populus nigra</i>	6	8
3 <i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i>	5	4
4 <i>Quercus robur</i>	7	8
5 <i>Quercus pubescens</i>	7	7
6 <i>Quercus ilex</i>	6	6
8 <i>Cupressus sempervirens</i>	4	3
9 <i>Acer pseudoplatanus</i>	6	7

B. Filari lungo strade secondarie

specie	distanza dagli edifici (mt.)	dist. di impianto (mt.)
1 <i>Cupressus sempervirens</i>	4	3
2 <i>Acer campestre</i>	4	4
3 <i>Populus nigra</i> varietà <i>italica</i>	4	4
4 <i>Prunus avium</i>	5	5
5 <i>Fraxinus ornus</i>	4	4
6 <i>Carpinus betulus</i>	5	5
7 <i>Alnus glutinosa</i>	5	5



Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

C. Filari lungo strade poderali

specie	dist. di impianto (mt.)
1 Salix viminalis	3
2 Olea europea	3
3 Acer campestre	4
4 Morus nigra	5
5 Junglas regia	5
6 Salix purpurea	3
7 Prunus avium	5
8 Populus nigra	8

D. Filari lungo percorsi pedonali-ciclabili

Si prevede l'utilizzazione di specie arboree di seconda e di terza grandezza così come indicato negli elenchi degli altri impianti arborei.

Per le specie arbustive si prevede l'impianto di quelli citate nell'elenco generale con esclusione delle specie indicate tra parentesi.

Art. 9 - Distanze di impianto

Nell'impianto degli alberi, eccettuato il caso della formazione di filari, si dovranno mantenere le seguenti distanze minime:

1) tra gli alberi

1a) specie di altezza massima inferiore a 10 metri: 4 metri

1b) specie di altezza compresa tra 10 e 20 metri e tra gli alberi della specie *Populus nigra 'Pyramidalis'*: 8 metri

1c) specie di altezza maggiore di 20 metri: 12 metri

2) dagli edifici e dalle proiezioni sul terreno di conduttori di linee elettriche

2a) specie di altezza massima inferiore a 10 metri: 3 metri

2b) specie di altezza compresa tra 10 e 20 metri e tra gli alberi della specie *Populus nigra 'Pyramidalis'*: 5 metri

2c) specie di altezza maggiore di 20 metri: 7 metri

3) dalle recinzioni

3a) specie di altezza massima inferiore a 10 metri: 1,9 metri

3b) specie di altezza compresa tra 10 e 20 metri e tra gli alberi della specie *Populus nigra 'Pyramidalis'*: 3 metri

3c) specie di altezza maggiore di 20 metri: 3,5 metri

4) dal profilo esterno del cordolo stradale

almeno m 1,5 per alberi delle specie di altezza maggiore di 20 metri e almeno m 1 per gli alberi di tutte le altre specie



Comune di Morciano di Romagna Provincia di Rimini

Art. 10 - Parcheggi a raso

Per le alberature dei parcheggi andranno impiegate almeno due specie diverse, scelte tra quelle indicate nelle schede di zona.

Le buche di interro devono avere dimensione minima di 1mtx1mtx1mt nelle situazioni più sfavorevoli; nelle situazioni migliori si devono prevedere buche di interro di 2mtx2mtx1mt.

Le distanze degli alberi da elementi costruiti (paratie, fondazioni ecc.) saranno:

- specie di 1° grandezza 2 mt
- specie di 2° grandezza 1,20 mt
- specie di 3° grandezza 0,50 mt

Dovrà essere esclusa la messa a dimora di specie arboree e arbustive ritenute tossiche o dannose. L'altezza delle siepi non dovrà superare l'altezza media delle parti frontali delle auto e occupare l'intero spessore dell'aiuola. Le specie utilizzate per le siepi dovranno essere resistenti alle ripetute potature, all'inquinamento prodotto da i gas di scarico e alla creazione di divisorì formali.

Dovrà essere prevista una struttura di protezione per le alberature onde evitare il calpestio e gli urti. Intorno alla pianta è opportuno l'uso di corteccia di pino come pacciamante per uno spessore di 8-10 cm.

Art. 11 - Composizione di parchi e giardini delle aree a standard

Nella realizzazione di parchi e giardini delle aree a standard si osserverà la seguente composizione:

specie arboree di 1° grandezza	n. 10 ogni 1000mq.
specie arboree di 2° e 3° grandezza	n. 50 ogni 1000mq
siepi e arbusti	mt 100 ogni 1000mq

Art. 12 – Disposizioni per le aree di tipo produttivo

Nelle aree private di tipo produttivo, all'interno di ogni singolo lotto da edificare, dovranno essere messi a dimora 1 albero di altezza massima maggiore di 18 metri per ogni 100 mc costruiti fuori terra e 1 albero di altezza massima maggiore di 18 metri e 3 specie arbustive per ogni 250 mq di superficie non occupata dall'edificazione.

Art. 13 - Divieto temporaneo per biancospini e azzeruoli

L'impianto di biancospini e azzeruoli è vietato fino al 31 dicembre 2004.

Art. 14 - Impianto di pioppi



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Per l'impianto di pioppi (*Populus* sp.) è ammesso esclusivamente l'uso di cloni maschili, salvo specifiche esigenze da documentarsi con progetto.

Art. 15 – Norme per specie arbustive a portamento orizzontale o nano

La scelta delle specie arbustive a portamento orizzontale o nano da impiegare per la formazione di bordure di altezza massima fino a 50 cm non è soggetta a vincoli.

Art. 16 – Sostituzioni e nuovi impianti nelle zone Q e D

Sostituzioni e nuovi impianti nelle zone di riqualificazione (Zone Q) e di raccordo (Zone D) dovranno essere scelti tra le specie previste dall'allegato di competenza delle limitrofe zone A o C e autorizzati dall'Ufficio ambiente previa domanda.

Art. 17 – Alberi tutelati

Sono oggetto di tutela l'esemplare di cedro sito all'angolo delle vie Spallicci e Stadio e tutte le querce che si trovano sul territorio comunale.

Sugli alberi oggetto di tutela sono vietati abbattimento e capitozzature. Ogni intervento cesorio alla chioma o alle radici dovrà essere autorizzato dall'ufficio Ambiente.

Art. 18 – Norme per le zone T

Nelle zone T è vietato l'abbattimento, il taglio a raso, la ceduazione e le capitozzature del verde esistente. Ogni intervento dovrà essere autorizzato dall'ufficio Ambiente su presentazione di un apposito progetto.

Art. 19 – Norme generali di tutela

Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per le specie di altezza a maturità uguale o superiore a 12 metri;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm 25 per le specie di altezza a maturità inferiore a 12 metri;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

Art. 20 – Disciplina degli abbattimenti

L'eventuale abbattimento di alberi è sempre subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio ambiente che potrà stabilire le modalità del reimpianto.



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente dell'Ufficio competente, corredata da quanto necessario a definire l'ubicazione dell'albero e lo stato di necessità evidenziato.

L'autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) tempi e modalità di abbattimento;
- b) numero di alberi e tempi per l'eventuale reimpianto;
- c) calcolo e modalità di pagamento dell'eventuale indennizzo.

Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nell'autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Gli abbattimenti, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere documentati e giustificati a cura dell'ufficio competente.

Art. 21 – Abbattimenti di alberi di proprietà pubblica

Qualora un privato chieda l'abbattimento di una pianta di proprietà pubblica, successivamente al rilascio dell'autorizzazione dovrà effettuare a proprie spese l'operazione e provvedere alla sostituzione dell'albero abbattuto secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione.

Per le caratteristiche e le dimensioni degli alberi da sostituire a quello abbattuto valgono le prescrizioni tecnico – qualitative di cui al precedente articolo 6.

Art. 22 – Divieto di capitozzatura

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto sono vietati.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.